

SENATO DELLA REPUBBLICA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 31 GENNAIO 2017

454^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[TORRISI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(2630\)](#) **Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 gennaio.

Il vice presidente [TORRISI](#), ad integrazione delle improponibilità dichiarate nella seduta di giovedì 26 gennaio, comunica che gli emendamenti 1.9, 3.18, 6.5, 6.108, 10.2, 11.13, 11.37 e 12.29 sono stati riformulati in testi 2, pubblicati in allegato, i quali - ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento - risultano proponibili. Anche l'emendamento 13.54 è stato formulato in un testo 2, pubblicato in allegato, il quale è proponibile limitatamente al primo periodo. L'emendamento 7.0.2 (testo 2) è stato riformulato in un testo 3, pubblicato in allegato, che risulta proponibile.

Riammette all'esame gli emendamenti 2.1, 10.6, 13.0.4 e 1.57, quest'ultimo limitatamente al capoverso "13", lettera a). Dichiarà, inoltre, improponibili gli emendamenti 5.0.52, 14.109 e 13.0.8, quest'ultimo limitatamente alla seconda parte.

Informa, altresì, che gli emendamenti 7.73, 11.12 e 12.36 sono stati ritirati.

Comunica, infine, che il senatore Battista ritira la propria firma dall'emendamento 8.10 (testo 2), mentre la senatrice Pezzopane aggiunge la propria firma all'emendamento 1.39, il senatore Mirabelli aggiunge la propria firma all'emendamento 1.74, la senatrice Spilabotte aggiunge la propria firma all'emendamento 1.87, il senatore Barani aggiunge la propria firma agli emendamenti 4.47 e 4.48, il senatore Scalia e la senatrice Padua aggiungono la propria firma all'emendamento 4.88, il senatore Casson aggiunge la propria firma all'emendamento 6.41, il senatore Razzi aggiunge la propria firma agli emendamenti 14.4, 14.16, 14.25, 14.28, 14.17, 14.42, 14.43, 14.48, 14.67, 14.83, 14.87, 14.104, 14.106, 14.0.4, 14.0.20.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) richiama l'attenzione sull'emendamento 2.13, pur dichiarato improponibile, condividendone in ogni caso le finalità. Esso, infatti, propone di ripristinare i requisiti per il prepensionamento dei lavoratori del settore grafico-editoriale originariamente previsti dalla legge n. 416 del 1981. Infatti, a seguito della riforma del sistema pensionistico approvata nel 2011, i limiti di età per il conseguimento dell'anzianità contributiva sono stati elevati di tre anni. Tuttavia, tale norma risulta particolarmente penalizzante soprattutto

per i lavoratori di aziende quali cartiere e stamperie, la cui situazione di crisi è aggravata dall'avanzamento della digitalizzazione.

Segnala, inoltre, l'emendamento 9.59, che proroga ulteriormente il termine entro il quale le strutture ricettive turistico-alberghiere sono tenute a completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi. Ritiene opportuno, infatti, tener conto della perdurante crisi economica del settore, aggravata dalla riduzione dei finanziamenti da parte degli istituti bancari.

Infine, ritiene meritevole di particolare attenzione l'emendamento 14.86, volto a prorogare anche per il 2017, per le zone di Veneto ed Emilia-Romagna colpite dal terremoto del maggio 2012 e dai successivi eventi alluvionali, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui con banche o intermediari finanziari, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 13.113, con il quale si propone di differire al quadriennio 2017-2020 il termine per il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012. Con l'emendamento 13.131, invece, il pagamento delle rate è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento.

Si sofferma, infine, sull'emendamento 6.117, dichiarato improponibile, sottolineandone in ogni caso la portata e le finalità. La proposta prevede l'istituzione di un fondo preordinato alla riduzione del prezzo al distributore dei carburanti per i residenti nelle Regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *off-shore*. A tale proposito, ricorda che un ordine del giorno di analogo tenore è stato accolto dal Governo come raccomandazione in sede di discussione della legge di stabilità per il 2016.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) sottolinea la necessità di prorogare il termine per l'applicazione anche al commercio ambulante della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno europeo, che ha provocato uno stato di agitazione fra i lavoratori del comparto. Pertanto, con gli emendamenti 6.31 e 6.35, si propone di ripristinare quanto meno il termine del 31 dicembre 2020, inizialmente annunciato dal Governo, mentre con gli emendamenti 6.34 e 6.33 si proroga, rispettivamente, al 2030 e al 2040 la scadenza delle concessioni per il commercio su aree pubbliche.

Segnala, quindi, l'emendamento 6.112, con cui si propone di avviare i bandi di gara per il rilascio delle concessioni per gli stabilimenti balneari solo al termine della ricognizione delle aree libere disponibili.

Ritiene condivisibile, inoltre, l'emendamento 8.6, dei senatori Fasano e Bernini, che proroga fino al 2018 il mandato degli organismi di rappresentanza militare delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in attesa che il Governo eserciti la delega per il riordino delle funzioni di polizia.

Infine, si sofferma sull'emendamento 13.123, con il quale si proroga di 12 mesi la scadenza prevista per la trasformazione delle banche popolari in società per azioni. Ritiene incomprensibile che il Governo non abbia provveduto in tal senso, in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2015.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*) segnala, innanzitutto, alcune proposte di modifica riguardanti i lavoratori precari. In particolare, l'emendamento 1.13 consente alle amministrazioni pubbliche che prevedono di effettuare procedure concorsuali nel periodo tra il 2017 e il 2019 di prorogare, anche in deroga ai vincoli finanziari, i contratti di lavoro a tempo determinato, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei soggetti che abbiano maturato almeno tre anni di servizio.

L'emendamento 1.15, invece, proroga fino al 31 dicembre 2019 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, riservate a coloro che abbiano maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di

servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, o altre forme di contratti a termine, alle dipendenze dell'amministrazione stessa.

Ritiene condivisibile, inoltre, l'emendamento 1.35 (testo 2) del senatore Santini, che proroga fino alla conclusione delle procedure concorsuali, da bandire entro il 31 dicembre 2018, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, già fissato al 31 dicembre 2017.

Illustra, quindi, l'emendamento 3.12, volto a prorogare fino al 31 dicembre 2017 l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 1, comma 310, delle legge n. 208 del 2015.

L'emendamento 5.20 (testo 2) proroga al 31 dicembre 2017 il termine per il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto dei partiti e movimenti politici. A suo avviso, tale adempimento dovrebbe riguardare solo partiti e movimenti politici che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato o al Parlamento europeo, mentre per le liste più piccole risulterebbe eccessivamente oneroso.

Con l'emendamento 6.40 si proroga al 7 maggio 2020 l'entrata in vigore della cosiddetta "direttiva Bolkestein" sui servizi nel mercato interno europeo, al fine di individuare una soluzione alla complessa questione dell'esercizio del commercio degli ambulanti su aree pubbliche.

Segnala, altresì, l'emendamento 7.16, con il quale si propone di sopprimere la norma che proroga ulteriormente l'entrata in vigore del divieto di effettuare *test* tossicologici su animali vivi, nonché trapianti di organi tra specie diverse.

Infine, si sofferma sugli emendamenti 13.19 e 13.21, volti a prorogare di 12 mesi la trasformazione delle banche popolari in società cooperative per azioni a responsabilità limitata, come previsto dall'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del testo unico bancario.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) richiama l'attenzione sull'emendamento 1.90, che proroga la validità delle graduatorie del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, espletato nel 2011. Attualmente, infatti, l'assunzione dei candidati risultati idonei è sospesa, in attesa di definizione presso il TAR del contenzioso per presunte irregolarità, che tuttavia riguarda solo alcuni soggetti, mentre, *medio tempore*, restano vacanti 1.500 posti di dirigente scolastico.

L'emendamento 6.42 proroga fino al 2020 la durata delle concessioni per il commercio sulle aree pubbliche, mentre l'emendamento 13.22 introduce una proroga per la trasformazione delle banche popolari in società per azioni.

Infine, l'emendamento 13.29 proroga fino al 1° ottobre 2017 la norma relativa al versamento delle entrate tributarie degli enti locali direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, prevedendo altresì l'acquisizione diretta degli importi riscossi non oltre il giorno del pagamento. In tal modo, si potrà evitare il rischio che operatori poco trasparenti trattengano entrate di spettanza degli enti locali, i quali potranno così conseguire anche significativi risparmi.

Il senatore [GUALDANI](#) (AP (Ncd-CpI)) illustra l'emendamento 13.121, che prevede la cessazione dei contratti in essere, come individuati dal comma 932 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016, alla scadenza delle concessioni per la raccolta delle scommesse. Ciò al fine di introdurre i presupposti di una competizione equa, nel rispetto dei principi della libera concorrenza, per la negoziazione di nuovi contratti dei servizi di commercializzazione o somministrazione dei giochi.

Sottolinea che anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si è espressa a tale riguardo, sollecitando l'Agenzia delle dogane e dei monopoli a esercitare i propri poteri di vigilanza, al fine di risolvere le criticità derivanti da previsioni contrattuali, che estendano l'efficacia dei contratti stipulati con i gestori dei negozi di giochi su eventi sportivi oltre la durata delle concessioni vigenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2630](#)

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.9 (testo 2)

[PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [ORRÙ](#), [LEPRI](#), [PADUA](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È prorogato sino al 31 dicembre 2017 il termine per il richiamo in servizio nel grado e ruolo di cui agli articoli 628, comma 1, lettera *d*), e 812, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto con decorrenza dalla data di assunzione in servizio di prima nomina, del personale del medesimo ruolo, reclutato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, partecipante alla procedura bandita dal Ministero dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 519, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in attuazione della Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministero per le riforme e le innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, purché non risulti già titolare di rapporto a tempo indeterminato nel pubblico impiego. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 240.000 euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 3

3.18 (testo 2)

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [ZELLER](#), [ZIN](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2017. Entro 12 mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 del suddetto accordo del 22 febbraio 2012, n. 53»

Art. 6

6.5 (testo 2)

[SCIBONA](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «1 milione»;*
- b) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Al relativo onere, per il medesimo anno, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

6.108 (testo 2)

DI BIAGIO, BERGER, SCALIA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: "nei successivi tre anni di esercizio" sono sostituite con le seguenti: "negli ultimi tre anni di esercizio"».

Art. 7

7.0.2 (testo 3)

BIANCONI, MANCUSO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. è prorogato alla data del 31 dicembre 2017 il termine per il completamento dell'iter amministrativo e normativo previsto nella norma di presa d'atto di cui all'articolo 62, terzo comma, del CCNL Area medico veterinaria 1988/2001, scaduta il 31 dicembre 2001, al fine dello stanziamento del fondo, obbligatorio ai sensi dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001, fissato in via transattiva per l'ottemperanza del giudicato di cui alle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, e del conseguente definitivo riconoscimento in via perequativa del diritto del personale medico ex condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1° gennaio 1988, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale della dirigenza medico-veterinaria, nonché della adozione dei necessari conseguenziali atti di natura contrattuale e amministrativa da parte delle competenti amministrazioni.

2-ter. Agli oneri derivanti dalla istituzione del fondo di cui al comma 2-bis, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017, 45 milioni di euro anni per l'anno 2018 e 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, per gli anni 2017-2018, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto all'anno 2019, mediante riduzione di 35 milioni di euro dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 10

10.2 (testo 2)

D'ALÌ

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. è prorogato alla data del 31 dicembre 2017 il termine per il completamento dell'iter amministrativo e normativo previsto nella norma di presa d'atto di cui all'articolo 62, terzo comma, del CCNL Area medico veterinaria 1988/2001, scaduta il 31 dicembre 2001, al fine dello stanziamento del fondo, obbligatorio ai sensi dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001, fissato in via transattiva per l'ottemperanza del giudicato di cui alle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, e del conseguente definitivo riconoscimento in via perequativa del diritto del personale medico ex condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1° gennaio 1988, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale della dirigenza medico-veterinaria, nonché della adozione dei necessari conseguenziali atti di natura contrattuale e amministrativa da parte delle competenti amministrazioni.

2-ter. Agli oneri derivanti dalla istituzione del fondo di cui al comma 2-bis, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017, 45 milioni di euro anni per l'anno 2018 e 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, per gli anni 2017-2018, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto all'anno 2019, mediante riduzione di 35 milioni di euro dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da

ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 11

11.13 (testo 2)

[PUGLISI](#), [DI GIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [FATTORINI](#), [FASIOLO](#)

Al comma 3, primo periodo, le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centocinquanta giorni» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, una quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, può essere destinata, nel limite massimo di 12 milioni di euro, al sostegno dello spettacolo dal vivo».

11.37 (testo 2)

[PUGLISI](#), [DI GIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [FATTORINI](#), [FASIOLO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni". Conseguentemente, per l'anno 2017, una quota parte delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, può essere destinata a Istituto Luce Cinecittà S.r.l. per il funzionamento e per investimenti anche mobiliari, con riferimento al comprensorio di Cinecittà, al fine di potenziare l'attività della Cineteca nazionale di cui al medesimo articolo 7 della legge n. 220 del 2016, nonché di valorizzare il patrimonio cinematografico nazionale. Per le finalità di cui al presente comma, Istituto Luce Cinecittà S.r.l., nel quadro e nei limiti delle attribuzioni ad essa affidate dall'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata a stipulare uno o più accordi quadro con RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., in quanto concessionario di servizio pubblico, da approvare entro i successivi trenta giorni dalla data della loro conclusione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico.».

Art. 12

12.29 (testo 2)

[NACCARATO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 9-septiesdecies, le parole: "centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "il 31 dicembre 2018";
- b) al comma 9-duodevicies, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

Art. 13

13.54 (testo 2)

[MAURO MARIA MARINO](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Fino al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Al fine di assicurare il trasferimento della funzione di cui al presente comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

- 1) al comma 4, secondo periodo, la parola: "promotori" è sostituita dalle seguenti: "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria";
- 2) al comma 6, alla lettera *b*), dopo le parole: "fuori sede" sono aggiunte le seguenti: "dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria";
- 3) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma *7-bis*: "L'Organismo, nell'esercizio dell'attività ispettiva, può avvalersi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Organismo in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. Si applica l'articolo 24, comma *6-bis*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. I provvedimenti dell'Organismo di cui al comma 4, sono pubblicati dall'Organismo stesso nel proprio bollettino elettronico. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7, *7-bis* e 8 dell'articolo 195.";
- b*) all'articolo 196-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "La Consob" sono aggiunte le seguenti: ", l'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4,";
- c*) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 72 del 2016, alla lettera *g*), dopo le parole: "qualsiasi altro soggetto" sono aggiunte le seguenti: "dotato del potere di concludere contratti di credito";
- d*) all'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo le parole: "concessione di finanziamenti" sono aggiunte le seguenti: "o alla prestazione di servizi di pagamento"».